

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1557 del 29/03/2018
Oggetto	RINNOVO SENZA MODIFICHE ALLA CONCESSIONE PREFERENZIALE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME RABBI IN LOCALITA' SAN LORENZO IN NOCETO DEL COMUNE DI FORLI' (FC) E CAMBIO DI TITOLARITA' - RICHIEDENTE: PREFABBRICATI PARA S.r.l. - USO: INDUSTRIALE - PRATICA FCPPA3250
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1624 del 29/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventinove MARZO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena

OGGETTO: RINNOVO SENZA MODIFICHE ALLA CONCESSIONE PREFERENZIALE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME RABBI IN LOCALITA' SAN LORENZO IN NOCETO DEL COMUNE DI FORLÌ' (FC) E CAMBIO DI TITOLARITA'.
RICHIEDENTE: PREFABBRICATI PARA S.r.l.
USO: INDUSTRIALE
PRATICA FCPA3250

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a esequito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 Aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall’utilizzo del demanio idrico”;
- la Legge Regionale 21 Aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n.1622/2015;
- la Legge Regionale 22 Dicembre 2009, n. 24, in particolare l’art. 51, “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, “Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, “Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica” - Art. 1.3;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 “Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012” e n. 2067/2015 “Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell’aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021”;

RICHIAMATA:

- la Determinazione Dirigenziale n. 2188 del 28/02/2012 con la quale la regione Emilia-Romagna -Servizio Tecnico di Bacino Romagna- ha rilasciato alla Ditta MPV S.r.l. CF/P.I.: 02114530351 il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale con procedura ordinaria per uso industriale dal fiume Rabbi in Località San Lorenzo in Noceto del Comune di Forlì (FC);

VISTA:

- la domanda di rinnovo con cambio di titolarità della concessione (pratica FCPPA3250) di derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso industriale presentata in data 24/06/2016 con PGFC/2016/9475 del 24/06/2016 dal Sig. Malaguti Lino Leg. Rapp. della Ditta Prefabbricati Para S.r.l. (P.I. 00612202402) con sede legale in Via Monda n.128 nel comune di Forlì (FC);
- la dichiarazione della Sig.ra Casadei Stefania in qualità di Legale Rappresentante della Ditta M.P.V. Srl, datata 20/05/2016 ed allegata all’istanza di rinnovo, con la quale

acconsente al cambio di titolarità della concessione a favore della Ditta Prefabbricati Para Srl a seguito del contratto di affitto del 01/06/2016 tra il locatore Pontirola Immobiliare S.r.l. ed il nuovo conduttore Prefabbricati Para S.r.l.;

Esaminata la documentazione presentata a corredo delle domande suddette dalla quale si evince che :

- il prelievo avviene mediante elettropompa con portata max di 10 l/sec della potenza nominale di 15 K/w posizionata sulla sponda sinistra del Fiume Rabbi, a fronte del terreno distinto nel NCT del Comune di Forlì al Foglio n.265, Mappale 197, le cui coordinate geografiche regionali UTM* 32 sono : X=740.978 e Y=4.895.372;
- la quantità di acqua da derivare richiesta è pari a 900 mc/anno.

DATO ATTO:

1. che con nota PGFC/2018/4779 del 23/03/2018 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione;
2. che il richiedente ha sottoscritto per accettazione il disciplinare, che stabilisce le condizioni e le prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PGFC/2018/5008 del 28/03/2018;

VISTI:

- **il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume PO Prot. n.7677/2017**, acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2017/18846, **dal quale si rileva che il prelievo risulta ammissibile** subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - *“la derivazione potrà essere assentita solamente qualora nell'atto di concessione sia previsto il rilascio del Deflusso Minimo Vitale medio indicato per il corpo idrico interessato, corrispondente a 0,23 mc/sec da Maggio a Settembre ed a 0,33 mc/sec da Ottobre ad Aprile, in modo da rispondere alle necessità evidenziate dal Piano di Gestione delle Acque vigente nel territorio in oggetto”;*
 - *“installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate”;*
- **il parere del Servizio Pianificazione della Provincia di Forlì-Cesena del 04/12/2017 con PGFC/2017/17848 del 05/12/2017, dal quale si evince che il prelievo di acqua pubblica superficiale può essere ritenuto conforme ai disposti del P.T.C.P.** a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
 - *“poichè il punto di prelievo e parte della condotta di distribuzione ricadono all'interno del sistema forestale e boschivo tutelato dall'art. 10 delle norme del P.T.C.P., l'utilizzo delle opere esistenti così come gli eventuali interventi di manutenzione, non dovranno interferire con la presenza di alberi e arbusti ed in particolare gli elementi vegetali presenti non dovranno essere né tagliati né danneggiati in alcun modo”;*
 - *“le derivazioni siano effettuate in modo da non ostacolare il deflusso dell'acqua, così da essere compatibile con quanto previsto dall'art. 18 delle norme del P.T.C.P.”;*
 - *“le derivazioni siano regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale necessario alla vita negli alvei sottesi e tali da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati”;*

VERIFICATO che:

- non sono disponibili, nelle vicinanze dell'Azienda, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- dall'istruttoria d'ufficio effettuata sull'istanza di rinnovo e variante sostanziale della concessione in oggetto, risulta la rispondenza delle opere di captazione alla

documentazione agli atti;

- l'Azienda in questione utilizza sistemi di accumulo finalizzati al risparmio idrico;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

PRESO ATTO che il richiedente ha versato:

- l'importo pari ad € 88,00, con bonifico bancario del 21/06/2016 C.R.O. 85560135132, dovuto per le spese per l'espletamento dell'istruttoria relativa alla richiesta di subentro nel rinnovo;
- ha già versato il deposito cauzionale di € 1925,50 in data 10/11/201 con bollettino postale VCY0443;
- i canoni fino all'anno 2017 compreso;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, **il rinnovo della concessione ordinaria con variante sostanziale possa essere rilasciata** ai sensi degli artt. 27 e 31 del R.R. 41/2001;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Operativa del Demanio Idrico di Forlì-Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/9;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rinnovare la concessione ad eccezione della titolarità variata con il presente atto, quanto stabilito dalla Regione Emilia-Romagna con Determinazione Dirigenziale del Servizio Tecnico di bacino Romagna n.2188 del 28/02/2012;
2. di assentire, con decorrenza dalla data di adozione del presente atto, il subentro (Prat. n.FCPPA3250) per la titolarità della concessione di acqua pubblica superficiale dal fiume Rabbi ad uso industriale, distinta nel NCT del Comune di Forlì al Foglio 265 Mappale 197, alla Ditta Prefabbricati Para S.r.l. (C.F. e P.I. 00612200402) con sede in Via Monda n.128 nel Comune di Forlì (FC);
3. di stabilire che la quantità d'acqua prelevabile è pari a un volume massimo complessivo annuo di **mc 900,00**;
4. di stabilire, ai sensi dell'art. 21 del R.R. 41/2001 e della Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787 punto 1 comma B) che la concessione richiesta avrà una durata non superiore ad anni 10 ovvero fino al **31/12/2028**;
5. di stabilire che il concessionario è obbligato **all'installazione di un misuratore delle portate e dei volumi derivati entro 30 giorni dalla notifica del presente Atto** ed alla registrazione dei volumi emunti indicando le letture iniziali a Gennaio e finali a Dicembre;
6. di dare atto che è stato versato l'importo pari a € 1925,50 come deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
7. di stabilire che il canone annuo è pari a € 586,74 e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453;
8. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa

Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;

9. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
10. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni del disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente, parte integrante del presente Atto;
11. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
12. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo prefabbricati.para@pec.it che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

DI STABILIRE che:

13. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
14. il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
15. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
16. che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi del D.Lgs 02/07/2010 n. 104 art. n. 104 art. 133 c. 1) b.

**Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)***

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena
Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì - Cesena

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fiume Rabbi per uso industriale, richiesta dalla Ditta Prefabbricati PARA S.r.l. (C.F. e P.I. 00612200402 e Numero REA 163499) - Pratica FCPPA3250/16/RN02.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. Il prelievo di acqua superficiale avviene mediante una elettropompa modello "Caprari" MDT50/20 della potenza nominale di Kw 15 con portata max pari a 10 lt/sec con tubo di presa incernierato con fune per il sollevamento, installata in sponda sinistra del Fiume Rabbi, a fronte del terreno identificato al N.C.T. del Comune di Forlì al Foglio 265, mappale 197, le cui coordinate geografiche UTM*32 sono: X=740.978 e Y=4.895.372.
2. una conduttura di mandata interrata, in PVC con diametro di 80 mm che alimenta le cisterne di accumulo e stoccaggio posizionate nel mappale 234. Le rappresentazioni planimetriche delle opere di derivazione risultano dagli elaborati grafici acquisiti da questa Agenzia al PGFC/2017/8811 del 09/06/2017 parte integrante del fascicolo istruttorio.
3. L'acqua pubblica superficiale da derivare verrà utilizzata esclusivamente per uso industriale e in specifico per la produzione di manufatti in cemento e per le operazioni di pulizia.

ART. 2

LA DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta è rinnovata e avrà una durata non superiore ad anni 10 ovvero fino al **31/12/2018**.

ART.3

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:
 - portata massima complessiva di prelievo l/s 10,00;
 - volume annuo complessivo di prelievo massimo mc 900;
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. la derivazione deve garantire il rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV) medio indicato per il corpo idrico interessato, corrispondente a 0,23 mc/sec da Maggio a Settembre ed a 0,33 mc/sec da Ottobre ad Aprile, in modo da rispondere alle necessità evidenziate dal Piano di Gestione delle Acque vigente nel territorio in oggetto”;
2. il concessionario deve installare un misuratore delle portate e dei volumi derivati entro 30 giorni dalla notifica del presente Atto e registrare i volumi emunti indicando le letture iniziali a Gennaio e finali a Dicembre;
3. poiché il punto di prelievo e parte della condotta di distribuzione ricadono all’interno del sistema forestale e boschivo tutelato dall’art. 10 della norme del PTC, l’utilizzo delle opere esistenti così come gli eventuali interventi di manutenzione non dovranno interferire con la presenza di alberi e arbusti ed in particolare gli elementi vegetali presenti non dovranno essere né tagliati né danneggiati in alcun modo;
4. la derivazione dovrà essere effettuata in modo da non ostacolare il deflusso dell’acqua, così da essere compatibile con quanto previsto dall’art. 18 delle norme del PTCP;
5. la derivazione sia regolata in modo da garantire il deflusso vitale necessario alla vita negli alvei sottesi e tali da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati;
6. Il concessionario deve mantenere in regolare stato di funzionamento il misuratore della portata uscente dal pozzo e dei volumi d’acqua pubblica emunti indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici- pec ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it, all’Autorità di Bacino del fiume Po, pec protocollo@postacert.adbpo.it, ed a questa Agenzia, entro il 31 Gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti dell’anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le modalità previste dall’art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all’indirizzo pec aofc@cert.arpa.emr.it, unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.
7. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

3. Resta a carico del concessionario l’acquisizione, prima della realizzazione delle opere, di ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o nulla osta comprese quelle eventualmente di competenza della Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
4. E’ vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L’inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
5. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell’Agenzia Arpae concedente.

6. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo integrativo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 7

DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione richiesta è rinnovata, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31 dicembre 2025, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. **La variazione della destinazione d'uso dell'acqua derivata senza il preventivo assenso della Agenzia Arpae dà luogo a decadenza della concessione.**

ART. 8

RINNOVO

1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2018.**

ART. 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DI OPERE

In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi dell’alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.

ART. 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all’osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere di prelievo e per l’utilizzo dell’acqua.
2. E’ ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l’Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.